



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 25.11.2021, modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2022**

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela e il benessere degli animali garantendo al contempo la salute pubblica e l'igiene dell'ambiente, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo a ciascuna specie animale il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il presente regolamento persegue la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute, evitandone utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, nella consapevolezza che la corretta informazione e un'adeguata formazione dei cittadini svolgono un ruolo preminente nel raggiungimento di tali obiettivi. Si ritiene opportuno evidenziare che chiunque conviva con animali, ne detenga o abbia accettato di occuparsene, è ritenuto responsabile della loro salute e del loro benessere e può rivolgersi agli operatori del settore (Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati, Sportello comunale per il benessere degli animali) per ricevere tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

Articolo 2 – Principi e profili istituzionali

Il Comune:

1. persegue l'obiettivo di una serena convivenza tra gli uomini e gli altri animali riconoscendo loro il diritto ad un'esistenza nel rispetto delle proprie caratteristiche biologiche, ne disciplina la tutela e condanna il maltrattamento, l'abbandono e qualsiasi altro atto di violenza fisica e psicologica perpetrato contro di essi;
2. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e alla promozione di iniziative per il benessere degli animali, riconoscendo che gli animali possono essere considerati esseri senzienti; si adopera a diffondere e a promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto;
3. nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa vigente e dal proprio Regolamento, riconosce il diritto degli animali alla presenza nel proprio territorio e ne promuove il rispetto e la cura;
4. al fine di favorire la corretta convivenza fra gli esseri umani e gli altri animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, assicurando che in eventuali modifiche degli assetti territoriali, sia privilegiata la conservazione degli habitat naturali.

Articolo 3 – Valori etici e culturali

Il Comune:

1. in base ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
2. opera affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. valorizza la tradizione e la cultura della cura degli animali in città e incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 4 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie, con riferimento agli animali selvatici che vivono, stabilmente o temporaneamente, sul territorio comunale vigilando, a mezzo degli organi competenti, sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali ivi presenti allo stato libero.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.03.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Articolo 5 – Collaborazioni istituzionali

1. Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'Azienda ULSS territorialmente competente, le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei Medici Veterinari, le Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

2. Il Comune, per accrescere la consapevolezza dei cittadini sul corretto rapporto uomo-animali-città attua campagne d'informazione e corsi di formazione specifici. Tali campagne e corsi potranno essere realizzati anche con il concorso delle istituzioni indicate precedentemente. A tal fine, il Comune è disponibile a valutare eventuali proposte di attività presentate dalle Associazioni, anche attraverso consultazioni e altre forme di partecipazione.

3. Il Comune si adopera, in particolare, alla prevenzione del randagismo, al controllo della riproduzione degli animali d'affezione, alla conoscenza e al rispetto della fauna autoctona, alla formazione e all'aggiornamento dei curatori di colonie feline, all'assunzione di responsabilità da parte dei detentori di animali.

4. Le Associazioni Protezionistiche riconosciute, nonché gli enti pubblici e privati, possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli Enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alla presenza di varie specie animali sul territorio comunale, all'applicazione del presente Regolamento e alla divulgazione dei relativi contenuti.

Articolo 6 – Ambito d'applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale, ma non si applicano:

a) alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio, sperimentazione e clinico-chirurgiche veterinarie, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;

b) alle attività connesse con la disinfestazione, con la derattizzazione e con tutte le problematiche di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione urbana di piccioni o colombi (*Columba livia*).

2. Le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito nel glossario.

TITOLO II - Obblighi, prescrizioni e divieti.

Articolo 7 – Obblighi dei detentori d'animali

1. Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e deve fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

2. In particolare deve:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
- c) consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
- g) garantire spazi di custodia adeguati nelle dimensioni, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo tale da consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di accedere a un rifugio dove nascondersi.
- h) tenere opportunamente separati gli animali che non sono in grado di convivere.

3. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato.

4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque, oppure di gatti superiore a dieci, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati, interni ed esterni, con esclusione di cuccioli lattanti (per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento, che non sarà mai inferiore ai due mesi) è necessario acquisire preventivamente il *nulla osta* da parte del Dirigente comunale preposto, previo parere favorevole rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, dopo aver verificato che i locali e le attrezzature utilizzati per la detenzione siano idonei allo svolgimento delle attività connesse e garantiscano la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per motivi di benessere animale, certificati da un medico veterinario.

6. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze, quali malattie, misure di sicurezza detentive, ricoveri in comunità o lungodegenze, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale, devono presentare

apposita–richiesta di autorizzazione allo Sportello per il Benessere degli Animali del Comune di Rovigo.

L'Ufficio comunale preposto, in collaborazione con l'Azienda ULSS 5 e dopo adeguata valutazione che coinvolga le Associazioni che si occupano della gestione delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, può dare il consenso al ricovero presso il Rifugio C.I.P.A. (Centro intercomunale protezione animali) o presso l'Oasi felina e, qualora si tratti di cessione definitiva, può dare eventuali disposizioni per l'adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, qualora effettuata da Medico Veterinario libero professionista, sono posti a carico del cedente fino all'eventuale adozione, tranne nei casi di comprovata indigenza.

Articolo 8 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 9 – Smarrimento e rinvenimento di animali

1. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati sul territorio comunale, deve rivolgersi ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 5, contattando il Canile Sanitario oppure, nei giorni prefestivi, festivi e in orario notturno, chiamando il 118 (numero telefonico di riferimento per tutti i casi di richiesta di soccorso sanitario).
2. In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà, il cittadino è tenuto ad informare sempre i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, effettuando preventivamente, se possibile, la messa in sicurezza dell'animale. Si precisa che le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Qualora ci si rivolga a Medici Veterinari liberi professionisti, il costo delle cure sarà a carico di chi presenta l'animale.
3. Il Comune, l'Azienda ULSS 5 Polesana e le associazioni di tutela degli animali operanti sul territorio comunale collaborano, per quanto possibile e nell'ambito delle rispettive competenze, condividendo tutte le informazioni utili alla restituzione dell'animale rinvenuto al legittimo proprietario, ove individuato, ovvero alla presa in carico tempestiva da parte delle associazioni stesse, per le cure necessarie e la custodia dell'animale, in attesa di eventuale adozione o di eventuali altre soluzioni, da valutare e individuare in relazione al caso specifico.

Articolo 10 – Divieti generali

1. Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

- a) maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale, ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o sostanze vietate, e sottoporli a trattamenti che procurino danni alla loro salute;
- b) tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario. È auspicabile che l'animale possa godere dei contatti sociali intraspecifici e interspecifici tipici della specie;
- c) detenere animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura, umidità e rumorosità, e senza sufficiente possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre, è vietato tenere animali prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare, o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione;
- d) detenere animali, a qualsiasi titolo, in condizioni che non garantiscano, l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento;
- e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre, sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
- f) l'uso di collari elettrici e/o di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze, per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire la comunicazione intra e inter-specifica;
- g) per i cani, l'uso prolungato di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal Medico Veterinario, che ne attestino la necessità. Il certificato, in originale, deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- h) tenere i gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano, è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
- i) colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne che nei sistemi di marcatura temporanea con metodi incruenti, a condizione che non comportino alterazioni comportamentali e siano effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche; in ogni caso, è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di

vendita degli stessi;

j) in luoghi chiusi, esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali devono osservare per assicurare l'animale, in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé stesso, né a terzi);

k) procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti esclusivamente al fine di facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza. In detti interventi non rientra la sterilizzazione chirurgica;

l) lasciare animali chiusi, soli e per periodi prolungati in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini devono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e cagionare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole; il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non siano respirati dagli animali.

m) trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei. I contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e, eccetto che per le specie a rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), la possibilità di girarsi e sdraiarsi; deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;

n) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e, in particolare, a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo;

o) mettere in palio e cedere in premio animali di qualsiasi specie in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie, sagre o analoghe situazioni ludiche;

p) accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli nella pratica dell'accattonaggio. A norma dell'articolo 13 della L. 689/1981, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali, e il loro ricovero immediato presso il Canile Sanitario e il successivo trasferimento al Canile Rifugio. Con ordinanza ingiunzione, è disposta la confisca di quanto in sequestro;

q) sopprimere animali d'affezione, se non a scopo di eutanasia, che deve avvenire previa anestesia. Tale intervento deve essere fatto esclusivamente da un Medico Veterinario ed

esclusivamente per motivazioni sanitarie;

- r) condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento;
- s) favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire la prole.

Articolo 11 – Accesso degli animali su mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico circolanti nel territorio del Comune di Rovigo, secondo le modalità e con i limiti seguenti:

- a) non possono essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- b) ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani, anche se di piccola taglia e portati in braccio, sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatorio l'uso di apposita gabbietta;
- c) il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo che conduce gli animali sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo e non arrechino danno agli altri passeggeri;
- d) nel caso in cui il mezzo pubblico sia particolarmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri, il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso al mezzo;
- e) nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali sul proprio mezzo, con eccezione dei cani guida per non vedenti;
- f) temporanei esoneri a quanto previsto nel presente articolo possono essere concessi in relazione all'utilizzo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che dovrà essere esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

Articolo 12 – Avvelenamento e trappole

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, e materiali potenzialmente lesivi quali vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico devono essere eseguite da personale competente, con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali, diverse dai ratti e dagli infestanti da controllare.

3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze ministeriali sull'argomento.

4. Il Comune, quale azione prioritaria di contrasto al fenomeno, promuove e supporta iniziative di

informazione in materia di esche e bocconi avvelenati, sulle potenziali situazioni di rischio e altre tematiche connesse, anche in collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio.

Articolo 13 – Pet Therapy

1. Il Comune incoraggia sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con il coinvolgimento di animali (Pet Therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti.
2. Gli animali utilizzati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario atti ad accertare la persistenza delle condizioni di salute e benessere.

Articolo 14 – Divieti e regolamentazione di mostre, fiere, esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali inclusi i circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali, nonché l'attendamento di circhi, sono soggetti a vigilanza e alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 5 Polesana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto della DGRV 18/06/2004, n. 1707 in materia di circhi, mostre viaggianti e itineranti e della DGRV 31/12/2001, n. 3882 inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e/o pericolosi e di tutte le ulteriori ed eventuali prescrizioni derivanti dalla vigente normativa applicabile.
2. Nelle manifestazioni espositive di animali:
 - a) è vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie;
 - b) tutti i soggetti esposti devono presentare idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le patologie individuate dall'Azienda ULSS territorialmente competente;
 - c) gli animali utilizzati devono obbligatoriamente essere identificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e iscritti all'anagrafe eventualmente istituita per la specie di appartenenza;
 - d) per l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico in esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere presentata apposita richiesta di autorizzazione agli uffici competenti tramite SUAP, come specificato all'art. 15 comma 2;
 - e) il Comune, auspicando la dismissione dell'utilizzo di animali nei circhi e confidando in una prossima evoluzione legislativa in tal senso, si adopera per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES

del Ministero dell’Ambiente (Servizio conservazione Natura – Autorità Scientifica CITES) in data 10.5.2000, ai sensi della Legge 150/92 e della Legge 426/98, integrate in data 19 Aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106. L’Amministrazione comunale, acquisito il parere favorevole dell’Azienda ULSS 5 Polesana a cui compete l’attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari che prevedono la presenza di animali con finalità didattico-educative, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di benessere animale;

5. Lo svolgimento di gare di cavalli o altri equidi nell’ ambito di manifestazioni è consentito esclusivamente all’interno di strutture adeguatamente attrezzate, nel rispetto delle seguenti disposizioni generali:

- a) il fondo delle piste da corsa e/o dei campi di gara deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli e privo di asperità od irregolarità, tali da costituire pericolo per gli animali;
- b) il percorso o l’area della gara deve essere delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) a cura e a carico dell’organizzatore della manifestazione, deve essere individuato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione;
- d) deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 15 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali

1. Il commercio di animali da compagnia (cfr. Glossario), comprese le specie “non convenzionali”, è subordinato ad autorizzazione sanitaria, rilasciata con le modalità indicate dalla normativa vigente. Il titolare dell’esercizio, o chi per esso, deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto all’art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

2. La richiesta di autorizzazione sanitaria è presentata al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

3. Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall’evento;

4. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze biologiche, fisiologiche ed etologiche dell’animale acquistato, consegnando una dettagliata scheda di specie, nella quale siano riportate note di gestione e alimentazione. Gli animali venduti e/ o ceduti all’acquirente, maggiorenne o accompagnato da un maggiorenne, devono essere consegnati in buone condizioni di salute, all’interno di idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etologiche e fisiologiche e della durata del trasporto;

5. I locali adibiti al commercio di animali sono sottoposti alla vigilanza del Servizio Veterinario

dell'Azienda ULSS5 e devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) le gabbie devono essere di dimensioni adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite e in ordine, devono essere costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze tipiche della specie o proprie dell'individuo;
- b) durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi, gli animali devono essere visitati regolarmente, ad intervalli di tempo non superiori a 24 (ventiquattro) ore, ridotte a 12 (dodici) ore nel caso di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione, nonché la disponibilità di cibo e acqua. Nelle ore notturne, deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose, ove necessario;
- c) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi in presenza o alla vista del pubblico;
- d) è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno ricoverati in appositi spazi dedicati e sottoposti a terapie adeguate;
- e) l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno di esercizi commerciali fissi;
- f) è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine;
- g) gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, cibo, lettiera e illuminazione adeguati.

Articolo 16 – Esibizione in postazioni itineranti

1. E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) a scopo di vendita o per sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
2. L'esibizione in postazioni itineranti è consentita alle Associazioni di volontariato, nel rispetto del benessere psico-fisico degli animali, esclusivamente ai fini della sensibilizzazione sui temi dell'abbandono e del randagismo e per promuovere adozioni e affidamenti.

Articolo 17 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Regolamento CE/1069/2009 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGRV 422/2018, disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento in terreno di proprietà.
2. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentita al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, l'inumazione in terreni di proprietà idonei allo scopo, previa presentazione all'Amministrazione comunale di copia della certificazione del medico

veterinario che escluda la presenza di malattie infettive trasmissibili a uomini e/o animali.

3. il Comune può concedere in comodato d'uso appositi terreni recintati finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per cani, gatti e altri animali. Per quanto attiene alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda alla normativa cimiteriale in vigore, e in particolare al punto 5, dell'articolo 14 della L.R. 60/1993.

Articolo 18 – Tutela della fauna selvatica

1. È vietato molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché danneggiare e distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

2. È consentita la detenzione temporanea di fauna selvatica per il solo fine del primo soccorso, con l'obbligo di provvedere prima possibile al trasferimento presso un Centro di Recupero Animali Selvatici o analoga struttura autorizzata e convenzionata.

3. È vietato a chiunque danneggiare o distruggere nidi di rondine, balestruccio e rondone. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (convenzionalmente dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali, previa verifica della salvaguardia degli animali.

4. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti, che di uova o larve.

5. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e gli habitat specifici, a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide quali siti riproduttivi degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie; qualsiasi prelievo di esemplari deve essere autorizzato dalle Autorità competenti, in base alle normative di tutela vigenti.

Articolo 19 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS5 e in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente interessati, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, allo scopo di monitorare lo stato sanitario delle popolazioni, controllare le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi causati.

2. Al fine di contenere l'incremento del numero dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a) è vietato a chiunque in tutto il territorio comunale, su qualsiasi area pubblica o privata, somministrare o abbandonare volontariamente cibo, onde evitarne il richiamo, la permanenza e la proliferazione, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e salvo l'erogazione di mangime antifecondativo distribuito da personale autorizzato del Comune di Rovigo in apposite aree deputate allo scopo;
- b) è consentito l'utilizzo delle mangiatoie invernali per uccellini provviste di tetto che ne impedisca l'accesso ai colombi;
- c) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la in disponibilità l'uso di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere a loro propria cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, nonché ad installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino imbrattamento da guano, in prossimità di luoghi di residenza, di attività commerciali, di consumazione e/o deposito di alimenti.

TITOLO III - Cani

Articolo 20 – Anagrafe canina

1. Il proprietario o detentore di cani deve provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso, etc.) riguardante i propri animali.

Articolo 21 – Modalità di detenzione dei cani

1. Requisiti per la detenzione di cani in recinti:
 - a) la superficie di base fruibile dell'area recintata non deve essere inferiore ai valori espressi in metri quadrati indicati nella seguente tabella, in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella stessa. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere autorizzata in deroga su parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria

dell'Azienda ULSS 5 Polesana, nel rispetto del benessere degli animali:

Peso del cane (kg)	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	Oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
Fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
Oltre 30 kg	2,0	2,5	2,0

(rif. Accordo Stato-Regioni del 06.02.2003, recepito con DPCM n. 358 del 28.02.2003)

b) la recinzione deve:

- avere visibilità esterna su almeno un lato;
- essere integra e in buono stato di conservazione;
- garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfarne le esigenze etologiche;

2. Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

3. Se non è presente un box coperto, l'area recintata deve essere dotata di una cuccia sufficientemente coibentata, dotata di tetto impermeabile, chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luoghi non soggetti a ristagni d'acqua.

4. I requisiti sopra indicati si applicano alle attività di commercio, con esclusioni delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 19 giugno 2014, che ha integrato con il comma 2-bis, il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 28 dicembre 1993 n. 60, al proprietario o detentore anche temporaneo di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza, documentabili o certificate dal Medico Veterinario curante. In tal caso, la catena deve avere lunghezza non inferiore a 4 metri ed essere munita di moschettoni rotanti alle due estremità; al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua. Il collare deve essere flessibile, regolabile e non stretto.

6. I cani, muniti di guinzaglio di lunghezza massima di m 1,50 e museruola nei casi previsti, accompagnati dai relativi proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, ad eccezione delle aree verdi debitamente recintate e attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di

animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento e segnalate a cura del Comune mediante l'esposizione di apposito cartello di divieto.

7. I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola, da applicare all'animale in caso di necessità, ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti. La omissione della museruola è ammessa in caso di patologie del cane che non ne consentano l'uso, ovvero dall'assenza in commercio di un modello che si adatti alla particolare morfologia del muso di talune razze di cani: entrambe queste condizioni devono risultare da un certificato rilasciato da un Medico Veterinario, da esibire a richiesta degli organi di controllo competenti.

8. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, quando la via di accesso alla proprietà privata sia chiusa e provvista di cartello con l'indicazione "Attenti al cane". Possono, inoltre, essere tenuti senza guinzaglio e museruola

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Articolo 22 – Accesso negli esercizi pubblici

1. Il cane, al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici e agli uffici aperti al pubblico, purché non sporchi e non arrechi disturbo o danno. In particolare:

- a) chi conduce cani negli esercizi pubblici e negli uffici pubblici deve utilizzare il guinzaglio e la museruola; tale norma non si applica ai cani guida per non vedenti.
- b) gli esercizi pubblici, commerciali e i locali aperti al pubblico, come previsto dalla vigente normativa in materia, possono rifiutare l'entrata ai cani, purché esponano all'ingresso e in modo visibile apposito logo indicante il divieto;
- c) gli esercenti possono predisporre, all'interno o all'esterno degli esercizi, appositi spazi in destinati ai cani, sempre che siano garantite l'igiene e la sicurezza;
- d) i cani lasciati fuori da un esercizio pubblico devono essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.

Articolo 23 – Accesso a giardini, parchi e aree pubbliche

1. Quando accedono alle aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.

2. Esclusivamente nelle aree e negli spazi appositamente attrezzati e segnalati come aree di sgambamento, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore.

Articolo 24 – Utilizzo delle aree di sgambamento per cani

1. Le modalità per la corretta fruizione e il razionale utilizzo delle cosiddette “aree di sgambamento per cani” sono disciplinate dal vigente “Regolamento comunale per accesso, gestione e utilizzo delle aree di sgambamento per cani” introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2020, o sue eventuali successive modifiche o integrazioni.

Articolo 25 – Raccolta deiezioni

1. Come previsto dal vigente Regolamento sulla gestione dei rifiuti, cui si fa riferimento per le sanzioni in caso di violazione, i proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle deiezioni prodotte dai propri animali, in modo tale da evitare di sporcare marciapiedi, strade, aree verdi e loro pertinenze.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali stessi. Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni che andranno depositate nei cestini porta rifiuti o, se disponibili, negli appositi contenitori,

3. Sono esentati dai suddetti obblighi i non vedenti accompagnati da cani-guida.

TITOLO IV – Gatti

Articolo 26 – Tutela dei gatti

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti permanentemente in terrazze, balconi, rimesse o cantine senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' vietato, inoltre, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, tenerli segregati in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di costrizione che causino sofferenza.

2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si ritiene necessario sensibilizzare i proprietari e/o possessori in merito all'opportunità di provvedere alla loro sterilizzazione, anche al fine di assicurare loro una maggiore aspettativa di vita.

Articolo 27 – Gatti liberi e colonie feline

1. Si intende per “gatto libero” il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Il Comune riconosce l'importanza dell'attività dei cittadini che si adoperano per la cura dei gatti liberi, sostiene le Associazioni di volontariato che si occupano della gestione e del sostentamento delle colonie feline, anche attraverso appositi accordi o convenzioni, promuove periodici corsi di formazione e campagne informative in materia, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente e le Associazioni di volontariato stesse.
4. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona di alimentazione, con la rimozione dei residui del cibo e dei contenitori, ad esclusione di quello dell'acqua. Il luogo prescelto per la somministrazione del cibo deve essere idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi condominiali. E' obbligatorio, salvo casi certificati dal medico veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, l'utilizzo di alimento secco, fornito una volta al giorno, ad orario fisso, in dosi adeguate e verificando che venga consumato nella sua totalità. Tali regole devono essere rispettate per prevenire l'insediamento e la diffusione di animali nocivi e pericolosi per la salute pubblica (insetti, roditori) che richiedano azioni di disinfestazione su aree pubbliche da parte del Comune. Il mancato rispetto di tali regole, in contrasto con le norme igienico-sanitarie, può comportare l'applicazione delle relative sanzioni; qualora la situazione riscontrata sia ricondotta a negligenza del referente dell'Associazione che ha in gestione la colonia e, a seguito di diffida da parte dell'Amministrazione comunale, verrà individuata come responsabile in solido l'Associazione stessa.
5. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta all'Azienda ULSS territorialmente competente il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia di intervento;
 - b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini, possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza, nonché monitorandone la numerosità, per programmare i necessari interventi di sterilizzazione.
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti possono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di

competenza, di concerto con il referente della colonia. I referenti e i volontari iscritti alle Associazioni di volontariato possono prelevare i gatti dalle colonie, allo scopo di trasferirli presso la struttura sanitaria dell' Azienda ULSS competente per gli interventi di sterilizzazione e per cure mediche.

6. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente e allo Sportello per il Benessere degli Animali del Comune il proprio nominativo, il recapito telefonico e la residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie in materia di igiene urbana e polizia veterinaria.

TITOLO V - Equidi, animali da reddito, avifauna, specie acquatiche e piccola fauna

Articolo 28 – Disposizioni generali

1 - Detenzione di animali da reddito a carattere familiare e/o per autoconsumo

La detenzione degli animali da reddito a carattere familiare, a scopo d'affezione e da compagnia, è regolamentata dalla DGRV n. 272 del 6 febbraio 2007 “Linee guida per una regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto”. L'allevamento è di massima vietato nelle zone residenziali/commerciali/direzionali e può essere consentito in deroga su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte del Dirigente della Sezione Ambiente, acquisito prima dell'insediamento degli animali e supportato da una dichiarazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente che attesti il rispetto dei principi indicati nel presente Regolamento in merito alla tutela dell'igiene e della salute pubblica. In particolare, per l'acquisizione della autorizzazione in deroga, il detentore deve trasmettere apposita certificazione, rilasciata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS che esegue il controllo preventivo, per stabilire se l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale. Nella richiesta di verifica, da presentare al Servizio Veterinario, l'interessato deve indicare:

- che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- il numero e la tipologia di animali che si intende detenere;
- le caratteristiche delle strutture, attestando che sono consone alle specie allevate;
- la corretta applicazione di misure d'igiene zootecnica, compresa la regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;

- che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitativo o in diretta comunicazione con essi.

I detentori di animali quali bovini, suini, ovicapri, equini, apiari, avicoli, anche se posseggono un solo animale, devono chiedere il rilascio di un codice aziendale da parte dell'Azienda ULSS locale, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

I detentori di animali quali bovini, suini, ovicapri, equini da compagnia e di allevamenti a carattere familiare sono tenuti ad osservare le prescrizioni amministrative e sanitarie previste dalle vigenti normative nazionali e regionali.

2 - Detenzione di animali da compagnia o ad uso sportivo non destinati alla produzione di alimenti

I detentori di animali da compagnia o ad uso sportivo non destinati alla produzione di alimenti ("NON D.P.A.") appartenenti alle specie bovine, suine, ovicaprine, equine, apiari, avicoli, anche se posseggono un solo animale, devono chiedere il rilascio di un codice aziendale da parte dell'Azienda ULSS locale, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Per le rimanenti specie rimane l'obbligo dell'iscrizione alle relative anagrafi.

La detenzione degli animali da reddito a carattere familiare, a scopo d'affezione e di compagnia è regolamentata dalla DGRV n. 272 del 6 febbraio 2007 "Linee guida per una regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto". L'allevamento è di massima vietato nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, in deroga potrà essere consentito su aree private scoperte previo parere favorevole del Dirigente comunale preposto al benessere degli animali, acquisito preventivamente all'insediamento degli animali, e supportato da una valutazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente che attesti che le modalità di detenzione sono rispettose dei principi indicati nel presente Regolamento nel rispetto della tutela dell'igiene pubblica. In particolare, per l'acquisizione della deroga, il detentore dovrà trasmettere una dichiarazione, sotto la propria responsabilità in cui si indica:

- che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- il numero e la tipologia di animali che si intende detenere;
- che le caratteristiche delle strutture sono consone per le specie allevate;
- che nell'allevamento vengono applicate una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro eventuali parassiti/specie infestanti.

Articolo 29 – Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione

1. Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto devono prevedere ricoveri o ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie ospitata. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere in numero adeguato, costantemente riforniti e mantenuti

puliti per evitare il rischio di contaminazione da deiezioni, e posizionati in modo tale da consentirne il comodo accesso a tutti gli animali. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

2. Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.

3. Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, devono avere un numero adeguato di posatoi. Questi devono essere posizionati in modo tale da garantire sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con la testa e con le penne timoniere, ad ali dispiegate, in ogni direzione. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, devono essere evitati il sovraffollamento e il raggruppamento inopportuno di specie diverse per taglia, indole ed esigenze biologiche; tutti gli animali devono avere la facoltà di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno. Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di conspecifici o di specie affini e compatibili. Nei casi di animali imprintati dall'uomo, deve essere garantito l'esercizio della socialità mediante le interazioni con il proprietario. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia e la somministrazione di stimoli per il gioco) che impediscano l'insorgere di comportamenti di stress, stereotipati o autolesivi. Tali comportamenti sono valutati dagli addetti alla vigilanza di cui all'art. 37, come indici prioritari di sofferenza psico-fisica e di compromissione del benessere generale.

4. È vietato mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo o in qualsiasi altra condizione tale da causare danni agli arti.

5. Le disposizioni relative alle modalità di detenzione non si applicano in caso di viaggio a seguito del proprietario, trasporto e ricovero per esigenze sanitarie.

6. È vietato strappare le penne ai volatili, amputarne le ali o altri arti, salvo che per ragioni mediche; in tal caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico Veterinario che, contestualmente, rilasci apposito certificato attestante la motivazione. Detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e accompagnare l'animale stesso in caso di cessione ad altri.

Articolo 30 – Acquari

1. Gli animali acquatici devono essere detenuti nel rispetto delle relative esigenze etologiche e

fisiologiche, in spazi idonei per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale.

2. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze biologiche e fisiologiche delle specie presenti.

3. Sono vivamente sconsigliati la vendita e l'utilizzo di acquari sferici, o comunque con pareti curve, di materiale trasparente. Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.

4. In ogni caso deve essere previsto adeguato monitoraggio finalizzato evitare la formazione di infestazioni di insetti (es. zanzare).

Articolo 31 – Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi, mustelidi e altri mammiferi

1. Le gabbie di detenzione per furetti e altri mustelidi, per alcuni roditori (es. degu, cincillà scoiattoli striati o alcune specie di sciuridi) e per alcuni marsupiali (es. petauro dello zucchero) devono avere minimo due livelli, essere dotati di apposite scale, tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale. Per la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.) ogni gabbia deve contenere almeno un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, specifica lettiera sul fondo e un ricovero per ogni animale presente in gabbia.

2. Deve essere prevista la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.

TITOLO VI – Animali esotici

Articolo 32 – Detenzione di animali esotici - generalità

I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:

devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia e igiene, indispensabili per la corretta gestione della specie detenuta;

devono mettere a disposizione ricoveri adeguati alla specie detenuta e spazi che riproducano in cattività le condizioni ambientali adatte alla natura della specie; gli spazi destinati alla detenzione devono garantire in modo imprescindibile la prevenzione di rischi o incidenti alle persone;

sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc);

qualora previsto per l'alimentazione degli animali detenuti, devono provvedere all'acquisto di prede

vive da fornitori commerciali sicuri, affidabili e codificati; nella somministrazione, non devono sottoporre le prede vive ad inutili sofferenze;

non devono condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 33 – Detenzione di anfibi

Per quanto riguarda la detenzione di anfibi:

1. le rane devono essere tenute in acquario coperto, di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari, dotato di idoneo sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. le salamandre e i tritoni devono essere tenuti in acqua-terrario o acquario coperto, dotato di zona emersa di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. i parametri luminosi dello spazio di detenzione devono essere adeguati alla specie ospitata;
4. deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua, tramite innesto di vegetali acquatici o l'impiego di ossigenatori.

Articolo 34 – Detenzione di rettili

1. Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

- a) acquatici: devono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtraggio e provvisti di zona emersa, di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi da una zona sottoposta alla fonte di luce e calore ad una zona in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, acqua e ambiente esterno devono essere mantenuti a temperatura ottimale;
 - b) terrestri: devono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura e ventilazione per la termoregolazione e che permettano all'animale di spostarsi da zone calde a zone fresche, a seconda dell'esigenza. I terrari devono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.
2. In entrambi i casi devono essere garantiti la custodia e il contenimento dell'animale, in modo tale da impedire da qualsiasi contatto con l'esterno ed evitare rischio di fuoriuscita. Il proprietario è responsabile per qualsiasi eventuale perdita di controllo, anche temporanea, dell'animale, e sottoposto alle relative sanzioni.

TITOLO VII - Sanzioni, vigilanza sul regolamento

Articolo 35 – Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione, divieto od obbligo previsti dal presente Regolamento, che non siano già previsti da altra specifica norma di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, nonché le relative ammende, è soggetto ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, al pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, secondo con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. L'attività sanzionatoria viene eseguita dalla Polizia Locale e da altre Forze di Polizia. La competenza a ricevere scritti difensivi e ad adottare il provvedimento sanzionatorio o di archiviazione compete al Dirigente della Sezione Ambiente; competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Corpo di Polizia Locale. Il Dirigente della Sezione Ambiente riceve il rapporto, adotta il provvedimento sanzionatorio, riceve gli scritti difensivi e i documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
4. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/1981.
5. Nei casi previsti dalla Legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione nonché, ove prescritto o qualora necessario, dell'animale che ne è stato oggetto, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. Il sequestro e la confisca sono effettuati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, secondo le procedure previste dalla vigente normativa. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Articolo 36 – Vigilanza sul Regolamento

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, le Forze di Polizia, i Carabinieri Forestali, i funzionari dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 5 Polesana e le Guardie Zoofile Volontarie di cui all'articolo 12 della L.R. 60/1993 nell'ambito delle attribuzioni di competenza, così come definite nell'articolo 6, comma 2, della Legge 189/2004.

ALLEGATO I - GLOSSARIO

Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

Animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come a esempio l'ausilio a disabili, la Pet Therapy e la riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di animali a rischio di estinzione, delle Leggi n. 150 del 07.02.1992 e relativo decreto attuativo, e n. 213 del 03.07.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì considerati d'affezione o da compagnia gli animali appartenenti a specie definite "non convenzionali", come gli animali esotici, purché tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: qualsiasi animale appartenente a specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.

Animale sinantropo: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento.

Benessere animale: realizzazione di buone condizioni fisiche e mentali animali stimabile attraverso valutazioni quanto più possibile oggettive. Seguendo, ad esempio, il criterio di riferimento delle cinque libertà: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio, libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, libertà di espressione del normale comportamento, libertà dalla paura e da fattori stressanti; il medico veterinario è l'unica figura professionale in grado di valutarne lo stato.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato e dipendono per la cura e il sostentamento dall'uomo. In quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, la colonia felina deve essere opportunamente riconosciuta e registrata dall'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS territorialmente competente;

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica che coinvolga animali da compagnia quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Derattizzazione: Disinfestazione dai ratti e, per estensione, dalle specie di mammiferi roditori infestanti. I prodotti e le tecniche utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti

dell'uomo e degli animali non bersaglio.

Disinfestazione: Insieme di operazioni aventi lo scopo di eliminare o ridurre insetti o piccoli animali ritenuti nocivi per l'uomo o infestanti, come mosche, zanzare, vespe e calabroni. I prodotti e le tecniche utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio (sono preferiti i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

Etologico: riguardante gli aspetti comportamentali e adattativi degli animali.

Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica gli Enti di riferimento sono la Provincia e la Regione.

Gatto libero: il gatto stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente in un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità alla specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.

Pet Therapy: attività e pratiche co-terapeutiche con impiego di animali, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale.

Proprietario/custode ovvero detentore o conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più animali, regolarmente iscritti alla relativa anagrafe, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli animali in affido, anche temporaneo.

Tutore di colonie feline: la persona fisica che si occupa della gestione e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà, in collaborazione con Associazioni di volontariato che si occupano di benessere animale.